



CROCE ROSSA ITALIANA
Comitato Provinciale di Asti

CAPITOLATO SPECIALE

**INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI
AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E FORNITURA ESTINTORI
COMITATO PROVINCIALE DI ASTI**

La C.R.I. deve affidare il servizio di manutenzione – ripristino – vendita degli estintori e/o carrelli estintori in dotazione al Comitato Provinciale ivi comprese le unità afferenti e, su richiesta degli interessati, dei Comitati locali della Provincia.

La ditta che risulterà aggiudicataria della fornitura si dovrà impegnare ad effettuare le prestazioni di cui al presente capitolato con la massima cura e diligenza, con l'impiego di idonei macchinari in modo da assicurare l'esecuzione a regola d'arte del lavoro richiesto secondo le seguenti direttive:

ART. 1

La ditta si impegna ad eseguire, a perfetta regola d'arte, i lavori di manutenzione e ripristino degli estintori, dei carrelli estintori e degli impianti antincendio in dotazione utilizzando le proprie attrezzature e quanto necessario per la perfetta esecuzione del lavoro, avvalendosi di proprio personale, in numero adeguato.

ART. 2

La ditta si impegna ad effettuare la manutenzione a cadenza semestrale.

ART. 3

In caso di chiusura temporanea dell'attività per motivi non riconducibili a festività riconosciute dal calendario, alla festività patronale e/o, comunque, per prolungati periodi, la Ditta appaltatrice dovrà programmare la manutenzione in maniera da non superare l'arco temporale di mesi 6 fra una verifica e l'altra.

ART. 4

La stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere le offerte ritenute anormalmente troppo basse.

L'Ente si riserva altresì la facoltà di procedere all'aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta valida, ritenuta conveniente per l'Amministrazione.

ART. 5

La durata del servizio sarà per un periodo di mesi 18, a partire dal 01/07/2009 fino al 31/12/2010, e potrà essere rinnovata per una sola volta e per uno stesso periodo.

ART. 6

La Ditta aggiudicataria potrà disporre, eventualmente, della propria rete aziendale di assistenza (succursali – filiali – concessionari autorizzati – centri tecnici – etc.). Rimane invariata, in ogni caso, la responsabilità dell'Impresa contraente, che resta pienamente vincolata a tutti gli obblighi contrattuali.

ART. 7

Il primo intervento di manutenzione dovrà essere reso e completato entro 45 gg. dalla data del 1° Luglio 2009. Ad avvio ed a completamento degli interventi la ditta dovrà darne tempestiva comunicazione alla Direzione Provinciale della CRI.

ART. 8

Ove nei termini prescritti dall'art. 7 la Ditta aggiudicataria non adempirà all'espletamento di tutta o parte della manutenzione, l'Amministrazione addebiterà una penale fissa giornaliera di € 5,00 per ogni estintore non sottoposto a manutenzione, che sarà detratta dalla fattura in liquidazione.

Detto ritardo non potrà protrarsi oltre 20 giorni dalla data di scadenza della manutenzione, dopo di che resta in facoltà dell'Amministrazione fare effettuare la prestazione ad altra Ditta, a spese e a danno della Ditta inadempiente.

ART. 9

Ove tutta o parte della manutenzione non risultasse conforme o quantitativamente inferiore a quanto indicato nel presente capitolato speciale, l'Amministrazione inviterà la Ditta a regolarizzare gli interventi manutentivi non conformi, fissando un termine non superiore a giorni 3 per l'adempimento.

ART. 10

Nel caso previsto dall'art. 9, si applicherà la penale di cui all'art. 8, per l'inadempienza della Ditta.

ART. 11

La manutenzione dovrà essere svolta durante le ore di ufficio di tutti i giorni lavorativi per la sede del Comitato provinciale, mentre per la sede operativa di Asti e per le sedi distaccate, essendo gestite da personale volontario, sarà compito della Ditta accordarsi con il responsabile locale per pianificare gli accessi alle strutture ed i relativi automezzi. Il personale addetto dovrà essere adeguatamente qualificato e di massima affidabilità. Ove si dovessero verificare atti illeciti penalmente perseguibili, l'autore dovrà essere immediatamente sostituito.

ART. 12

Qualora la manutenzione dell'estintore non potesse essere effettuata in loco e dovesse rendersene necessario il ritiro, con un presumibile fermo tecnico superiore a gg. 5, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta, senza alcun onere aggiuntivo, a sostituire l'apparecchiatura ritirata con apposito "muletto", di pari prestazione.

Di detta sostituzione, dovrà essere rilasciata apposita ricevuta presso l'ufficio ove è ubicato l'estintore e dovrà essere allegata in copia alla fattura del relativo semestre.

Nel caso di manutenzione dell'intera dotazione di un ufficio, la Ditta dovrà procedere ritirando gli estintori in quantità non superiore al 50%, oppure garantire almeno il 50% della dotazione dell'ufficio con apparecchiature proprie, ovvero, nel caso non sia possibile lasciare una dotazione pari ad almeno il 50%, la Ditta sarà tenuta, senza alcun onere aggiuntivo, a sostituire l'apparecchiatura ritirata con altra di pari prestazione, rilasciando apposita ricevuta da allegare in copia alla fattura del semestre relativo.

Dal 2° accesso in poi, la ditta dovrà limitarsi ad effettuare i soli interventi ordinari previsti dalla vigente normativa. Ogni eventuale tipo di intervento straordinario, dovrà essere preventivamente autorizzato da questa Amministrazione.

ART. 13

La Ditta aggiudicataria avrà l'esclusiva del servizio di cui al presente capitolato.

Non potranno, quindi, fare cessioni o sub cessioni parziali o totali dall'appalto per nessuna ragione.

Nel caso in cui dette cessioni o sub cessioni si verificassero, l'Amministrazione potrà rescindere il contratto senza preavviso, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento per il danno subito.

ART. 14

All'Amministrazione C.R.I. dovrà essere riconosciuta altresì la facoltà, nel caso di risoluzione del contratto per inadempienza, di affidare ad altri il servizio di che trattasi e la Ditta aggiudicataria sarà tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'Amministrazione dovesse sostenere per l'affidamento del servizio stesso.

ART. 15

La Ditta dovrà dichiarare di assumere in proprio ogni responsabilità in casi di infortuni ed in caso di danni eventualmente arrecati a persone o cose, tanto all'Amministrazione che a terzi, in dipendenza di manchevolezza o di trascuratezza nella esecuzione delle prestazioni di cui al presente atto. L'impresa dovrà inoltre ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

ART. 16

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire che il personale utilizzato per il servizio di assistenza - tecnica - manutentoria sia adeguatamente qualificato e adeguatamente protetto dai rischi antinfortunistici come da vigente normativa di sicurezza sul lavoro.

ART. 17

In caso di decesso dell'appaltatore, l'amministrazione si riserva la facoltà di continuare negli effetti del contratto con gli eredi o di dichiararsi prosciolta ai sensi dell'art. 1674 del C.C.

L'amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto in caso di fallimento dell'appaltatore.

ART. 18

La fatturazione avverrà in base al prezzo offerto dalla Ditta ed a semestri posticipati.

Il prezzo complessivo (I.V.A. esclusa) si intende offerto dalla Ditta aggiudicataria in base a calcoli di propria convenienza, a proprio rischio e si intende quindi invariabile e indipendente da qualsiasi eventualità. La Ditta aggiudicataria, pertanto, non avrà diritto a pretendere alcun sovrapprezzo di qualsiasi natura, per qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanze durante tutto il corso del servizio.

Rimane quindi, esclusa la revisione prezzi.

ART. 19

I pagamenti saranno disposti secondo quanto indicato in offerta e comunque non inferiore a 60 gg. dalla data della fattura.

ART. 20

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutto quanto contenuto nel presente capitolato.

ART. 21

La comunicazione di aggiudicazione impegnerà subito la Ditta mentre, diverrà obbligatoria per l'Amministrazione C.R.I. solo dopo l'approvazione degli atti di gara.

Si procederà alla stipula del contratto dopo l'acquisizione della documentazione prevista dalla legge in materia di appalti e forniture.

ART. 22

In caso di qualsiasi contenzioso, la Ditta non potrà sospendere il servizio nè rifiutarsi di dare esecuzione alle disposizioni dell'Amministrazione, ma potrà fare le proprie riserve, sulle quali si pronuncerà l'Amministrazione, dandone comunicazione alla Ditta.

ART. 23

Per qualsiasi controversia, il Foro competente sarà quello di Asti.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Franco Farao